

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

DI IVREA

LINEE GUIDA IN ORDINE ALL'EMISSIONE DEI PARERI PER L'AMMISSIONE AL FONDO REGIONALE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E PER LA CONGRUITA' DEGLI ONORARI

Deliberate dal Consiglio dell'Ordine di Ivrea in data 24 settembre 2024

con delibera n. 1536

La Legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 ed il Regolamento Regionale 30 gennaio 2017 n. 3/R prevedono che i Consigli degli Ordini forensi del Piemonte esprimano due tipologie di parere:

- in ordine alla possibilità per la donna di accedere al fondo alimentato dalla Regione per finanziare la propria difesa ed assistenza legale nei procedimenti giudiziari originati da episodi di violenza di genere di cui risulta vittima;
- quello relativo alla congruità delle somme richieste a titolo di onorari dal difensore impegnato in tali difese.

In entrambi i casi il parere necessario e non vincolante dell'Ordine contribuisce a definire l'*an* e il *quantum* della spesa pubblica.

Stante il crescente numero di domande per cui l'Ordine si è trovato a dover esprimere il proprio parere, rilevata la necessità di trasparenza e di deliberazioni con riferimento a criteri che garantiscano parità di trattamento alle donne beneficiarie del fondo e ai propri iscritti si deliberano le seguenti linee guida volte ad uniformare le prassi già in atto, al fine di una semplificazione dell'attività per istanti e deliberanti che dovrebbe garantire, come risultato, anche una maggior speditezza del lavoro.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL FONDO

L'assistita per poter accedere al Fondo Regionale deve, cumulativamente:

- essere donna vittima di violenza (ex art. 1 e 22 LRP e art. 2 RRP il fondo è riservato a persone di genere femminile, anche per identità di genere, di qualsiasi età);
- essere domiciliata in Piemonte;
- essere stata vittima di reato consumato o tentato in Piemonte a far data dal 4 aprile 2008 (entrata in vigore della prima legge regionale);
- il fatto delittuoso deve esser oggetto di denuncia e/o notizia di reato o già definito con sentenza;
- il reato deve avere connotazioni di violenza o maltrattamenti di genere;

- il reddito della donna istante non è superiore agli € 93.973,44 (dato al D.M. Giustizia del 23.7.20 pubblicato su G.U. 30.1.21);
- l'avvocato prescelto deve aver frequentato il corso ed essere iscritto nelle apposite liste tenute dal COA di appartenenza, nel settore civile o penale a seconda dell'oggetto del patrocinio richiesto.

2. DOMANDA DI AMMISSIONE AL FONDO

2.1 Dove si presenta

La domanda deve essere presentata presso il COA di appartenenza del difensore nominato (art. 3 comma 1 lett. a.2) R.R.P.).

2.2 Oggetto della domanda

La domanda e l'ammissione al Fondo dovrà riguardare:

- procedimenti penali originati dalla denuncia di un reato tentato o consumato che deve avere connotazioni di violenza o maltrattamenti di genere, con esclusione di quelli ammissibili ex art. 76 comma 4 ter TUSG (c.d. gratuito patrocinio in deroga);
- procedimenti per il recupero del credito derivante dalla condanna nel procedimento penale di cui al punto precedente;
- procedimenti civili connessi ai procedimenti penali di cui ai punti precedenti per cui è intervenuta sentenza.

2.3 Allegazioni necessarie alla domanda

2.3.a Allegazioni relative ai procedimenti

All'istanza di ammissione al fondo andrà sempre allegata la denuncia della donna o in alternativa:

- la certificazione ex art. 335 c.p.p. che comprovi la attuale pendenza del procedimento e la qualificazione dei fatti data dal Pubblico Ministero;
- un atto che contenga la contestazione formulata dal Pubblico Ministero (es. la misura cautelare applicata e/o il provvedimento di chiamata a giudizio);
- le sentenze pronunciate nel procedimento penale.

Il difensore che presenta l'istanza dovrà dichiarare in modo veritiero e aggiornato qual è lo stato del procedimento penale, allegando anche gli eventuali provvedimenti sfavorevoli alla parte assistita, quali richieste o decreti di archiviazione, provvedimenti cautelari in favore della persona indagata o imputata e sentenze di assoluzione.

Nelle domande di ammissione al Fondo relative a procedimenti ex art 330 c.c. l'istante è tenuto a produrre l'atto introduttivo del giudizio e - se già depositate - le relazioni dei Servizi Sociali al fine della valutazione della connessione alla violenza o maltrattamenti subiti, nel senso sopra indicato.

2.3.b Allegazioni relative alla situazione economica dell'assistita

L'accesso al Fondo Regionale è residuale giacché la normativa statale (Testo Unico delle Spese di Giustizia, TUSG, D.L.vo 115/2002) garantisce il patrocinio dei non abbienti mediante il pagamento del compenso e delle spese di difesa da parte dello Stato (art. 2 comma 6 RRP). Il difensore dovrà pertanto previamente accertare se la donna vittima di violenza possa ottenere il patrocinio a spese dello Stato perché, in quel caso, la medesima non potrà accedere al Fondo.

Nella definizione dei redditi valutabili a tal fine, occorre tener conto del fatto che il gratuito patrocinio statale prende in considerazione il reddito dell'intero nucleo familiare (salvi i membri della famiglia in conflitto di interessi, ad esempio perché controparti nel processo), mentre il Fondo Regionale consente di tener conto del reddito della sola vittima.

Nell'ipotesi in cui i redditi della sola assistita siano inferiori al reddito valutabile ai fini del gratuito patrocinio, ma i redditi del nucleo familiare superino detto limite, l'istante con autocertificazione a parte dovrà specificare in modo dettagliato i redditi dei suoi familiari, così da consentire una rapida disamina e calcolo ai fini dell'ammissione al Fondo regionale.

L'istante deve allegare l'ultima dichiarazione i redditi presentata (modello UNICO, modello 730, CU dei vari datori di lavoro) ed anche i documenti che comprovano la percezione di redditi che non vengono riportati in dichiarazione, come i redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta (es. rendita da patrimonio mobiliare, affitti con cedolare secca) o esenti da tassazione (ex art. 76 TUSG *"Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta"*, principi che verranno applicati per uniformità anche ai fini della determinazione del reddito per l'ammissibilità al Fondo regionale.

Per i procedimenti penali si ricorda che la residualità del fondo è particolarmente stringente, dal momento che per un elenco piuttosto ampio di reati ("La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609- quater, 609-octies e 612bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609- " - art. 76 comma 3 ter TUSG) la vittima ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio "in deroga" ossia indipendentemente dalle proprie condizioni di reddito. Ne consegue che le vittime di tali reati non potranno essere ammesse al fondo regionale, non essendovi facoltà di scelta in capo al beneficiario se optare per il finanziamento statale o quello regionale. Per le istanze che, per i motivi di cui sopra, possono accedere al gratuito patrocinio nazionale verrà espresso parere di inammissibilità della relativa istanza.

3. PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, dopo il ricevimento via pec della domanda, delegherà un Consigliere Istruttore all'esame della stessa individuandolo per competenza, a rotazione, tra quelli che vi hanno dato la disponibilità.

Con le produzioni a corredo dell'istanza il Consigliere Istruttore dovrà essere messo nelle condizioni di poter comprendere agevolmente sia la vicenda umana che la istante pone all'attenzione del Consiglio, sia tutti gli aspetti tecnici che rendono possibile l'analisi della fattispecie.

Per assolvere questo compito, il Consigliere istruttore potrà in qualsiasi momento richiedere delucidazioni e documenti integrativi al difensore della istante.

La Regione Piemonte richiede che gli atti illeciti siano denunciati all'Autorità Giudiziaria pertanto tale requisito determina conseguenze anche nella valutazione che l'Ordine deve esprimere circa l'ammissibilità delle istanze.

Il Consiglio, nell'esprimere il proprio parere, si riferirà pertanto solo alla qualificazione giuridica data ai fatti dall'Autorità Giudiziaria o, in difetto, dalla Pubblica Accusa.

La qualificazione giuridica del reato è un elemento discriminante per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rispetto al quale il fondo regionale ha un ruolo residuale, coprendo solo le spese di difesa non finanziabili dallo Stato (art. 2 comma 6 RRP).

Il Consiglio, indipendentemente dall'elencazione dei reati indicati, valuterà ai fini dell'ammissione della domanda se i fatti denunciati costituiscano violenza o maltrattamenti di genere contro le donne, anche per identità di genere. Il RRP elenca un decalogo di reati che vengono considerati per l'ammissione al fondo, ma nell'espressione del proprio parere, il Consiglio si riferirà alla ratio della norma, che la Regione Piemonte ha espresso nell'incipit della Legge (art. 1): *“riconosce che ogni forma e grado di violenza per orientamento sessuale e identità di genere costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, una lesione dell'integrità della salute fisica e psichica ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza piena”*.

Per i procedimenti civili connessi a quelli penali si osserva che si considerano connessi tutti quei procedimenti civili in cui la questione giuridica che si intende portare al Giudice con il patrocinio regionale deve essere la conseguenza o l'effetto della condotta violenta o maltrattante descritta nel procedimento penale originato dalla denuncia della donna, e la cui soluzione tenda alla riduzione e/o alla eliminazione della disparità di genere.

Il parere di ammissione all'accesso al Fondo Regionale deve essere motivato affinché, qualora negativo, possa consentire alla Regione Piemonte di discostarsi dalla valutazione del Consiglio e possa consentire altresì l'eventuale impugnazione del provvedimento di diniego e/o di inammissibilità nelle sedi amministrative e giudiziarie competenti.

4. L'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Stante il disposto di cui all'art. 20 del DM 55/2014 che in materia di liquidazione degli onorari dell'avvocato prevede espressamente che sia oggetto di liquidazione *“L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste un'autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”*, il Consiglio esprimerà parere favorevole – salva la sussistenza degli altri requisiti di legge – solo per le richieste di ammissione al Fondo per l'attività stragiudiziale che hanno propria autonomia e che non sono diversamente liquidabili.

Le interessate dovranno presentare apposita istanza per il patrocinio in questione stragiudiziale, definendone l'oggetto e gli strumenti di cui le parti probabilmente si serviranno (trattativa, negoziazione assistita, mediazione civile, altra ADR) impegnandosi a non richiedere la liquidazione degli onorari nel caso in cui tale vicenda perda la sua autonomia e si tramuti in procedura giudiziaria. Per la natura dei

procedimenti, è esclusa la liquidabilità delle iniziative stragiudiziali parallele ad incarichi di natura penale.

La normativa regionale prevede la possibilità per la donna di richiedere il patrocinio del Fondo anche per le attività stragiudiziali, purché “prodromiche all’avvio delle stesse, ivi compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte” (art. 22 LRP)

5. LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

Alla domanda diretta ad ottenere il parere di congruità degli onorari devono essere allegati i seguenti documenti:

- il provvedimento della Regione Piemonte con cui la donna è stata ammessa al Fondo Regionale, pena l’applicazione della tassa di opinamento nella sua percentuale massima (3% della somma liquidata anziché 1,5%, come previsto per le richieste DVV);
- copia degli atti e dei verbali di udienza.

La liquidazione degli onorari avviene secondo i parametri stabiliti dal Regolamento Regionale, e pertanto:

- il minimo tariffario indicato dal DM 55/2014 ridotto del 25% (art. 5 RRP);
- in misura non superiore ad € 1.500 nel caso in cui le parti raggiungano un accordo prima della sentenza (art. 3 lettera b.2) RRP).

In entrambi i casi a tali importi le parti potranno aggiungere le spese forfettarie nella misura del 15%, così come disposto dall’art. 2 DM 55/2014.

Il prospetto degli onorari deve essere compilato secondo il seguente schema:

Fase di studio (indicare le attività svolte)	100% del minimo
Fase introduttiva (indicare le attività svolte)	100% del minimo
Fase istruttoria (indicare le attività svolte)	100% del minimo
Fase decisoria (indicare le attività svolte)	100% del minimo

TOTALE LORDO

- 25% riduzione Decreto Regionale

TOTALE NETTO